



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

*MISURE URGENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI DI CUI  
AGLI ARTICOLI 119 E 119 - TER DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO  
2020, N. 34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17  
LUGLIO 2020, N. 77, ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE E  
CONNESSE A EVENTI ECCEZIONALI, NONCHÉ RELATIVE  
ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA  
(A.S. 1092)*

*SENATO DELLA REPUBBLICA  
6<sup>a</sup> Commissione (Finanze e tesoro)*

*Roma, 10 aprile 2024*

## **Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (Art. 1)**

L'articolo 1 del provvedimento introduce ulteriori restrizioni al vigente sistema agevolativo per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica degli edifici (c.d. Superbonus 110%), facendo decadere *erga omnes* il diritto di esercitare l'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, in luogo delle detrazioni fiscali, fatta eccezione per gli interventi in zone simiche (nell'ambito di un delimitato budget di spesa) e prevedendo un periodo transitorio, qualora vengano rispettate specifiche condizioni al momento dell'entrata in vigore del decreto e.

Al contempo, l'articolo circoscrive i bonus per il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche alle spese sostenute fino all'entrata in vigore del provvedimento, a meno che non sia già stata presentata la richiesta di titolo abilitativo o siano iniziati i lavori (o vi sia accordo vincolante e sia stato versato un acconto).

Si prevede altresì la decadenza delle deroghe laddove non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

L'insieme delle norme contenute nell'articolo mira a limitare il perimetro di applicazione degli interventi agevolativi nell'edilizia per rispondere alla necessità di salvaguardia della sostenibilità finanziaria del bilancio pubblico, coerentemente con le evidenze emerse dalla comunicazione Istat del 1 marzo 2024, richiamata nel decreto-legge in esame.

Del resto è noto come l'impianto agevolativo vigente - concepito come uno stimolo potente per l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza degli edifici - abbia però sollevato questioni complesse di sostenibilità a lungo termine degli incentivi offerti.

Lo stesso Istat, con comunicazione del 1 marzo 2024, ha rilevato come la spesa connessa al credito d'imposta Superbonus e bonus facciate abbia contribuito a determinare una significativa revisione al rialzo del rapporto deficit/PIL per gli anni 2021 e 2022.

La giusta attenzione agli equilibri di finanza pubblica che ha ispirato le norme ora in esame dovrebbe tuttavia essere accompagnata da una riforma organica e strutturale di tutti i vigenti strumenti incentivanti, così da integrarli in un sistema di supporto all'efficientamento energetico e messa in sicurezza degli edifici che sia efficace, sostenibile e di facile e sicura applicazione.

Ciò significa andare oltre alla mera ottimizzazione dei costi - pur necessaria - per abbracciare una strategia più ampia che sia realmente di supporto alle imprese e al nostro Paese, e questo anche alla luce del quadro evolutivo degli interventi che sta andando profilandosi a livello europeo.

La direttiva sulla prestazione energetica degli edifici, di prossima approvazione, insieme a quella sull'efficienza energetica nell'UE, costituirà infatti, il punto di riferimento delle prescrizioni per traguardare la neutralità climatica. Tutti gli edifici degli Stati membri dovranno garantire il rispetto di requisiti di prestazione energetica entro il 2050, e saranno necessari interventi di ristrutturazione diffusi e profondi.

Questo darà sicuramente una nuova centralità al ruolo dell'edilizia. Tuttavia sarà fondamentale accompagnare imprese e famiglie in questo percorso attraverso la definizione di specifici interventi pubblici di supporto e di una normativa semplice, snella e facilmente applicabile.

Tale visione sembra essere già confermata nella nuova versione del PNIEC, in esame in questi giorni, in cui si preannuncia *“una riforma generale delle detrazioni, che affronti con un approccio integrato ed efficiente le opere di riqualificazione degli edifici residenziali esistenti e superi l'attuale frammentazione delle varie detrazioni ad oggi attive. Un approccio integrato, infatti, consentirebbe di ottimizzare le tempistiche ed i costi di riqualificazione di un edificio, favorendo gli interventi di riqualificazione profonda in un'ottica di sostenibilità che interessi vari ambiti: quello energetico, sotto il profilo dell'efficienza, della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell'elettrificazione dei consumi.”*

Al contempo è in corso l'aggiornamento dello strumento del Conto Termico, che estenderà anche alle piccole medie imprese gli incentivi per la realizzazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

In questo senso, l'auspicata revisione dei sistemi di supporto all'efficientamento energetico dovrebbe prevedere meccanismi flessibili e adattivi, capaci di rispondere alle specificità locali e alle diverse capacità di investimento dei proprietari di immobili, senza però perdere di vista l'obiettivo ultimo di promuovere un ampio e inclusivo processo di transizione ecologica.

Occorre inoltre un impegno concreto nella semplificazione delle procedure e nella riduzione degli oneri burocratici.

La complessità normativa e la difficoltà di accesso agli incentivi rappresentano, infatti, ostacoli significativi per i cittadini e per le imprese, limitando di fatto la portata e l'efficacia degli interventi incentivanti.

Cruciale, infine, accompagnare la revisione dei sistemi agevolativi con un robusto monitoraggio degli impatti - tanto in termini di miglioramento della performance energetica e di sicurezza degli edifici, quanto di ritorno economico e occupazionale.

Solo attraverso un'analisi dettagliata e continuativa sarà infatti possibile affinare e adeguare le politiche di incentivo, assicurando che esse rimangano uno strumento efficace di promozione del benessere collettivo e della transizione ecologica.

### **Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi (Art. 9, c. 1)**

Si accoglie con favore la misura varata dal Governo che destina 66 milioni di euro in favore dei territori della Regione Toscana colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici nel mese di novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (comma 1).

Le risorse sono finalizzate “all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità”.

Per i territori su citati, il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 all'articolo 18 ha previsto l'estensione del regime di aiuto per la promozione di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale (di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181), limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022. Il regime si caratterizza come strumento di sostegno per investimenti di importo significativo (non inferiore al milione di euro) e si rivolge alle imprese costituite in forma societaria. I programmi ammissibili all'agevolazione devono prevedere la realizzazione di nuove unità produttive o l'ampliamento/riqualificazione delle stesse o investimenti per la tutela ambientale, nei seguenti settori: minerario, manifatturiero, energetico, dei servizi alle imprese e turistico. E' quindi escluso il commercio insieme a buona parte del terziario, cioè i settori che contribuiscono in modo prevalente all'occupazione e al PIL del nostro Paese. L'aiuto è finanziato con uno stanziamento di 50 milioni di euro (per un potenziale, quindi, di circa 50 progetti).

Si segnala dunque la necessità di utilizzare quota parte delle risorse aggiuntive stanziata dall'articolo 9 comma 1 per includere altri settori produttivi tra le misure di sostegno, in particolare quei settori (come il commercio) nei quali vi è un numero elevato di imprese che, a causa delle alluvioni, ha subito notevoli disagi che, sovente, hanno comportato la sospensione dell'attività.

#### **Disposizioni urgenti in materia fiscale (art.7 - comma 4)**

Al fine di garantire un'ordinata alimentazione degli archivi del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, il provvedimento introduce, al comma 4 dell'art. 7, una proroga, al 30 novembre 2024, dei termini di scadenza di registrazione, da parte degli Enti concedenti, degli aiuti di Stato relativi alle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da virus Covid-19, che non sono subordinati a provvedimenti di concessione o il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti (si tratta principalmente di misure di natura fiscale).

La norma, pertanto, va incontro all'esigenza degli enti pubblici concedenti, nata dalla complessa gestione delle numerose misure di aiuto poste in essere durante e subito dopo la pandemia da Covid-19.

Si coglie l'occasione per ricordare che le imprese, a loro volta, sono gravate dall'onere di pubblicare sui propri siti web, l'elenco e gli importi delle sovvenzioni e degli aiuti ricevuti nell'anno precedente, obbligo diventato ancor più gravoso proprio in virtù della complessità degli aiuti di Stato vigenti durante e dopo il periodo di pandemia da Covid-19. Difatti l'art. 1, commi da 125-bis a 127 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, obbliga le imprese che ricevono sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, alla pubblicazione delle relative informazioni ed importi nella nota integrativa del bilancio, ovvero, per le imprese non tenute alla redazione della nota integrativa, alla pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui siti delle associazioni di categoria di appartenenza.

In una logica di semplificazione e nel rispetto del principio *once-only*, si rende necessario sopprimere tale adempimento, in quanto costituisce a carico delle imprese un onere fine a se stesso visto che la sua eliminazione non apporterebbe alcuna riduzione in termini di presidio di trasparenza e legalità. Difatti le misure agevolative sono già soggette a obbligo di registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) che, rappresenta il luogo ove sono polarizzate le informazioni disponibili alle stesse Amministrazioni concedenti ed è liberamente e agevolmente consultabile.

Si coglie quindi l'occasione per richiedere, ancora una volta, l'abolizione della norma appena citata che peraltro, fin qui, non ha mai trovato piena attuazione visto che, opportunamente, la decorrenza delle sanzioni previste per l'inadempimento dell'obbligo in argomento, a partire dall'annualità 2020, è stata puntualmente differita attraverso l'approvazione parlamentare di norme *ad hoc*.